

L'amministrazione giudiziaria tra controllo del giudice, libertà di impresa e tutela del lavoro

di Beatrice Dassori¹

1. Premessa. 2. L'amministrazione giudiziaria. Cenni. 3. Il rapporto fra libertà di impresa e controllo giudiziario. Una proposta di lettura della misura alla luce dei criteri di adeguatezza, proporzionalità e coerenza funzionale. 4. La declinazione lavoristica dell'amministrazione giudiziaria. 5. Il ruolo proattivo dell'amministratore giudiziario di fronte alla crisi reputazionale e alla perdita di competitività dell'impresa. 6. Profili critici emersi nella prassi. 6.1. Agevolazione colposa o dolo del reato? Note a margine delle vicende Bartolini e Uber. 6.2. Sfruttamento e "lavoro povero". Il caso dei museali e dei servizi fiduciari. 6.3. I rischi di una giustizia negoziata. Il caso Esselunga. 7. Osservazioni conclusive.

1. Negli ultimi anni i giudici milanesi hanno fatto frequente ricorso alla misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34 d.lgs. 159/2011 (T.U. antimafia) nei confronti di grandi imprese committenti operanti nei settori del *food delivery*, della logistica e della moda. Queste vicende hanno visto protagoniste importanti società italiane, collocate al vertice di complesse filiere produttive, ritenute gravemente indiziate di aver colposamente agevolato la commissione del reato di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita, previsto e punito dall'art. 603-bis c.p., da parte dei vertici delle società fornitrici delle catene di approvvigionamento. Alle committenti è stata contestata, in particolare, l'omessa verifica dei requisiti tecnico-professionali dell'appalto, la mancata valutazione della effettiva capacità imprenditoriale degli appaltatori, nonché l'insufficiente vigilanza sulle concrete condizioni di lavoro lungo la filiera. In tale prospettiva, il deficit di controllo è stato spesso ricondotto anche a una inadeguata predisposizione e attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, nella parte dedicata alla selezione dei fornitori, alla mappatura dei rischi nella catena di fornitura e ai flussi informativi interni finalizzati alla prevenzione delle condotte di sfruttamento.

La recente esperienza del Tribunale di Milano, di significativa innovazione nel panorama nazionale, pone al centro della riflessione giuridica il tema del bilanciamento tra libertà di impresa, controllo di legalità e tutela del lavoro. Si tratta di tre principi di

¹ *Assegnista di ricerca post-doc in diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Milano.*

rango costituzionale che, nella prassi applicativa delineata, interagiscono, entro una dimensione inedita di intervento giudiziario.

Il saggio intende esplorare come la misura dell'amministrazione giudiziaria possa rappresentare uno strumento di composizione degli interessi costituzionali citati, interrogandosi sui limiti e sulle opportunità che la stessa apre anche in termini di tutela del lavoro.

2. L'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34 d.lgs. 159/2011 è una misura di prevenzione patrimoniale che attua un temporaneo spossessamento gestorio, anche parziale, di beni e attività economiche contaminate da legami con realtà criminali². L'obiettivo della misura è quello di «contrastare la contaminazione antiggiuridica di imprese sane, sottoponendole ad un controllo giudiziario [per] sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato»³.

L'amministrazione giudiziaria si differenzia dalle misure di prevenzione patrimoniali ablative pure (sequestro e confisca), in quanto strumento «adattivo»⁴, «terapeutico [...] a bassa intensità sanzionatoria»⁵, finalizzato a risanare l'azienda preservando la «stabilità macroeconomica»⁶ del sistema con riferimento alla continuità occupazionale e alla salvaguardia del valore economico del complesso aziendale⁷. La logica re-

2 In questi termini Basile, 2020, 10.

3 Così T. Milano 06.10.2021 n. 17, 20, testo disponibile al sito: <http://www.giurisprudenzapenale.it>. In dottrina, Balato, 2019, 79, per il quale tratta di una misura tesa «al soccorso delle attività economiche a rischio di contaminazione». In questo senso v. anche, ex multis, Quattrocchi, 2020, 157 ss.; Mongillo, Parisi, 2019, 178 ss.

4 Bene, 2018, 384.

5 Bontempelli, 2018, 7.

6 Ancora, Bene, 2018, 719.

7 In questo senso, T. Milano 28.05.2020 n. 9, pubblicato in Appendice, dove si legge che il giudice bilancia e valuta i diversi interessi in conflitto: la libertà dell'esercizio del diritto di impresa e l'interesse pubblico «ad impedire che circuiti di illegalità infiltrati si nutrano delle risorse delle attività produttive parzialmente sane e la necessità che l'attività di impresa prosegua, seguendo un percorso efficace di (ri)legalizzazione, per il raggiungimento degli obiettivi produttivi e per la salvaguardia del potenziale occupazionale». In dottrina, ben evidenziano i c.d. «danni collaterali» causati dalle misure ablative pure, sia sull'azienda ablata che sui lavoratori: Del Vecchio, 2020, 34; Aprile, 2015, 4. Aprati, 2017, Il danno da collasso delle aziende, Sequestri e mancate confische: una sequenza infranta, in G. Spangher (a cura di), La vittima del processo. I danni da attività processuale penale, Torino: Giappichelli, ha parlato di un vero e proprio «danno da collasso delle aziende», per indicare l'insieme dei precipitati negativi che si produce sui patrimoni aziendali dal momento dell'ablazione sino alla chiusura del procedimento. Con termini vivaci, Grifo, 2021, 14, ritiene che

cuperatoria dell'istituto emerge già dalla lettera della norma, in particolare dal comma 2 dell'art. 34, dove è previsto che la proroga della misura possa avvenire «a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e diritto che avevano determinato la misura».

In base all'art. 34 (la cui attuale formulazione si deve alla l. 161/2017) l'amministrazione giudiziaria può essere applicata qualora ricorrano contemporaneamente due presupposti, uno negativo e uno positivo. Il presupposto negativo consiste nell'assenza degli elementi stabiliti dagli artt. 20 e 24 per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca. Il presupposto positivo consiste nell'emersione, a seguito di indagini patrimoniali disposte a vario titolo, di sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche sia sottoposto alle condizioni di intimidazione e assoggettamento previste dall'art. 416-bis c.p. (ipotesi c.d. dell'impresa vittima), oppure «possa comunque agevolare» soggetti nei confronti dei quali sia stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale oppure nei cui confronti penda un procedimento penale per una fattispecie incriminatrice appartenente a un catalogo individuato *ope legis*, fra le quali rientra il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p. (ipotesi c.d. dell'impresa agevolatrice)⁸. La nutrita serie di provvedimenti emessi fra il 2020 e il 2025 dalla sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano è riconducibile alla fattispecie c.d. dell'impresa agevolatrice, che evoca una situazione di contiguità, commistione o cointeressenza tra attività economica e criminalità.

Per come è costruita, la misura sembra idonea a responsabilizzare le grandi imprese che si servono di catene di appalti e di fornitura nell'ambito delle quali si verificano fatti di sfruttamento del lavoro. Si tratta di entità altrimenti difficilmente collegabili allo sfruttamento, materialmente realizzato da imprese poste più a valle della catena, e dunque difficilmente attraibili nell'orbita del d.lgs. 231/2001 (che richiede presupposti applicativi stringenti: il reato presupposto commesso dolosamente da un soggetto apicale e l'interesse o vantaggio per l'ente). L'amministrazione giudiziaria riesce

nel caso dell'amministrazione giudiziaria si tratti «non [di] una misura "ammazza-aziende", ma [di] uno strumento che scongiura la misura draconiana della confisca, con un obiettivo di fondo: il salvataggio delle imprese».

8 La misura era originariamente indirizzata a preservare le imprese sane dalle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata. Con il tempo, questo strumento di prevenzione patrimoniale è stato esteso all'agevolazione dei soggetti sottoposti a procedimento penale per i delitti di cui agli artt. 603-bis c.p., 629 c.p. (estorsione), 644 c.p. (usura), 648-bis c.p. (riciclaggio), 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); si tratta di una ipotesi non per forza collegata con la criminalità organizzata, ma comunque agevolativa rispetto a forme di criminalità considerate dal legislatore particolarmente allarmanti. Si rinvia a Brizzi, Lapecchi, Giura, 2019, 1809.

invece a raggiungere l'impresa attraverso un rimprovero di mera agevolazione, senza richiedere che essa abbia direttamente realizzato e voluto lo sfruttamento.

Il presupposto logico per l'applicazione della misura è che l'impresa non sia «irrimediabilmente compromessa»⁹. L'intervento è infatti in grado di esplicitare i suoi effetti "curativi" solo se vi è ancora un sostrato da bonificare. In questo senso, vanno valutate le «concrete possibilità che la singola realtà aziendale (possa) compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intro-missioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare l'impresa»¹⁰.

La misura, pur non appartenendo al diritto penale *stricto sensu*, va comunque applicata nel solco di una interpretazione garantista, in linea con la giurisprudenza in tema di misure di prevenzione¹¹. Con particolare riguardo al livello dell'accertamento richiesto per l'applicazione della misura, a fronte della disposizione che fa testuale riferimento a «sufficienti indizi», la giurisprudenza ha fornito una lettura che consente di non ritenere bastevole il mero sospetto. I giudici hanno infatti ricordato che «nella previgente formulazione dell'art. 34 si prevedeva un primo comma che richiedeva la sussistenza di sufficienti indizi al fine di legittimare lo svolgimento di ulteriori indagini patrimoniali e le richieste di giustificazione della provenienza dei beni di valore sproporzionato al reddito, mentre, per l'applicazione dell'istituto, il comma 2 dell'art. 34 d.lgs. n. 159/2011 presupponeva un livello probatorio più elevato, ovvero la ricorrenza non più di indizi, ma di elementi probatori, seppur non necessariamente già oggetto di valutazione giudiziale, idonei a fondare la valutazione del carattere ausiliario che una determinata attività economica svolgeva rispetto a soggetti indagati per gravi reati o comunque portatori di pericolosità sociale e per questo proposti o già destinatari di misure di prevenzione». Sulla scorta di tale rilievo, i magistrati hanno concluso come «non si ritiene che il semplice mutamento lessicale del termine, soprattutto in un panorama giurisprudenziale che tende ad ancorare il sistema della prevenzione ad elementi fattuali dotati di un rilevante spessore probatorio, possa consentire applicazioni della misura su presupposti maggiormente labili rispetto alle coordinate di intervento già consolidate»¹².

9 Bene, 2018, 384.

10 Cass. S.U. 19.11.2019 n. 46898, CED Cass., n. 277156.

11 La misura deve essere disposta in accordo con lo statuto costituzionale e convenzionale tracciato dalle recenti sentenze della Corte europea (De Tommaso c. Italia del 3 marzo 2017), delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. 27.04.2017 n. 40076, CED Cass., n. 270496; Cass. S.U. 30.11.2017 n. 111, CED Cass., n. 271511) e della Corte costituzionale (C. Cost. 27.02.2019 n. 24, testo disponibile al sito <https://www.cortecostituzionale.it>).

12 T. Milano 23.03.2023, n. 6, p. 2, pubblicato in Appendice. In termini analoghi, T. Milano 28/05/2020

All'impronta garantista va ricondotta anche la necessità di individuare il perimetro di censurabilità del comportamento del terzo agevolatore almeno nell'ambito del rimprovero colposo, escludendo l'applicazione della misura «in presenza di un regime di sostanziale inconsapevolezza»¹³.

3. La dialettica tra libertà di iniziativa economica privata e controllo pubblico di legalità rappresenta una tensione strutturale dell'ordinamento, e trova il suo fondamento nell'art. 41 della Costituzione¹⁴. Nel tempo, si sono aggiornate le forme di manifestazione di questa tensione. Nel caso dell'amministrazione giudiziaria, la frizione assume un volto inedito, per cui il giudice della prevenzione entra temporaneamente nell'impresa (lecita), non per punirla, ma per farla rientrare nelle maglie della legalità attraverso una attività di "bonifica" aziendale svolta da una figura (l'amministratore giudiziario) incaricata dal Tribunale¹⁵.

L'amministrazione giudiziaria rappresenta dunque uno strumento di intervento pubblico sull'impresa previsto dal legislatore, tramite il quale l'attività imprenditoriale viene ricondotta alla legalità, in modo da rientrare entro il perimetro dei pregnanti limiti esterni definiti dai Costituenti¹⁶. Questo meccanismo sembra dare attuazione al principio implicitamente ricavabile dall'art. 41 Cost., commi 1 e 2, per cui la libertà di impresa non è libertà dalla legge ma nella legge¹⁷.

n. 9, p. 2.

13 *Così C. Cost.* 29.11.1995 n. 487. *Espressamente*, T. Milano 28.05.2020 n. 9, p. 3. *In dottrina, ex multis, Maugeri, 2018, 325.*

14 *Ex multis, Galgano, 1982; Luciani, 1981; Giannini, 1977, Baldassare, 1971.*

15 *T. Milano 6.06.2024 n. 12 parla espressamente di «progetto di bonifica aziendale». In dottrina, ex multis, Visconti, 2012, 1. Il paradigma dell'amministrazione giudiziaria si colloca in una costellazione di istituti nei quali il giudice interviene direttamente nella gestione dell'impresa, assumendo temporaneamente la regia per finalità di legalità o di tutela di interessi collettivi. Si pensi, sul versante penale, al commissariamento ex art. 15 d.lgs. 231/2001, e, sul versante civilistico, all'amministrazione giudiziaria ex art. 2409 c.c. o alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In tutti questi casi, il controllo pubblico si traduce in un esercizio temporaneo di funzioni imprenditoriali da parte di un organo nominato dal giudice, volto a garantire la continuità dell'attività e il ripristino della legalità economica. Di recente, v. anche Di Lello Finuoli, 2023, 6 ss.*

16 *In questa prospettiva, l'intervento non persegue alcun obiettivo di «funzionalizzazione» dell'impresa privata», impostazione criticata da Minervini, 1958.*

17 *Sull'iniziativa economica come libertà necessariamente esercitata nella legge, v. Mortati, 1969, 601.*

In ragione del coinvolgimento di valori costituzionali che caratterizzano il modello stesso di sistema economico tracciato dalla Carta fondamentale, sembra corretto ritenere che l'intervento pubblico debba essere ispirato a una logica di dosimetria e funzionalità preventiva, proprio al fine di evitare che il potere giudiziario che comprime temporaneamente l'autonomia privata trasformi la prevenzione in una gestione sostanzialmente sostitutiva dell'impresa. Sulla base di questa considerazione, a parere di chi scrive, l'intervento dovrebbe rispondere a tre criteri: di adeguatezza rispetto al bisogno di prevenzione; di proporzionalità oggettiva e temporale; di coerenza funzionale rispetto alla situazione da sanare.

Il canone di adeguatezza richiede una corretta scelta della misura preventiva nell'ambito del complesso ventaglio di strumenti a disposizione dei giudici. Il criterio suggerisce di ancorare la scelta della misura a un principio di progressività dell'intervento prevenzionale, in base al quale quest'ultimo si intensifica o diminuisce in modo direttamente proporzionale rispetto al bisogno di prevenzione dell'impresa sottoposta al procedimento. Questa operazione è resa possibile dalla struttura stessa del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, che si caratterizza per avere una caratura a geometrie variabili, adattabile a situazioni irrimediabili che richiedono strumenti ablativi puri (sequestro ex art. 20) e a situazioni meno gravi che richiedono una ingerenza statale in termini sostitutivi (amministrazione ex art. 34) o coadiuvanti (controllo ex art. 34-bis).

Come argomentato dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce¹⁸, le disposizioni contenute negli artt. 20, 34 e 34-bis vanno lette congiuntamente, in quanto rappresentano, nelle intenzioni del legislatore, un sistema omogeneo basato sulla necessità di diversificare e graduare la risposta giudiziaria prevenzionale sulla base della preliminare qualificazione del tipo di relazione intercorsa tra l'impresa, i suoi gestori e il gruppo criminale. Ciò si ricava già dall'art. 20 in tema di sequestro, a tenore del quale, in sede di proposta, il tribunale può ritenere sussistenti non già i presupposti tipici della misura richiesta (disponibilità dei beni in capo al portatore di pericolosità e sproporzione con il reddito di costui o relazione diretta tra attività illecita e beni *sub specie* frutto o reimpiego), ma, in alternativa, quelli della amministrazione giudiziaria (art. 34) o del controllo giudiziario delle aziende (art. 34-bis), a seconda che l'agevolazione sia stabile e duratura (tale da richiedere un intervento più penetrante) oppure occasionale (così da richiedere un «controllo mite»¹⁹ di mera vigilanza). Sussiste, dun-

¹⁸ Cass. 28.01.2021 n. 24678, Cass. 11.02.2021 n. 20949, Cass. 22.04.2021 n. 31831, *Italgire Web*.

¹⁹ L'espressione è impiegata per la prima volta dal dott. Fabio Roia nella relazione al convegno "La nuova prevenzione antimafia: amministrazione e controllo giudiziario ex artt. 34 e 34-bis codice antimafia", Università degli studi di Milano, 5 luglio 2018, reperibile su www.advisora.it.

que, un rapporto di «intensità a scalare²⁰» fra sequestro, amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario. Resta ferma la possibilità per l'autorità giudiziaria, una volta adottate le misure in parola e anche all'esito alle verifiche disposte nel corso delle stesse, di mutare la prima qualificazione e transitare in una tipologia prevenzionale diversa e anche più grave.

Accertati i presupposti applicativi, occorre che il Tribunale definisca le concrete modalità esecutive della misura sulla base di un criterio di proporzionalità, in virtù del quale instaurare una relazione di corrispondenza fra la situazione concretamente accertata e contenuto e durata della misura. Il criterio di proporzionalità è in grado di esplicitarsi sia in termini funzionali sia in termini temporali, consentendo di ridurre al minimo l'impatto dell'ingerenza sulla realtà produttiva tramite un modulo di intervento flessibile ispirato alla logica del minimo mezzo.

Sotto il profilo del contenuto della misura, centrale è la perimetrazione dei poteri di intervento dell'amministratore. L'art. 34 non si caratterizza per particolare tassatività sul punto e ciò sembra porsi in linea con la «indispensabile flessibilità connaturata alla (sana) gestione di un'impresa»²¹.

Il criterio teleologico si rivela una guida per la conformazione del contenuto della misura. Infatti, il comma 3, ove prevede che l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal Tribunale «tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività di impresa», consente un intervento modulabile in ragione degli specifici obiettivi di bonifica dell'azienda, ma anche in considerazione dell'esigenza di continuità aziendale. Così, accanto a forme di impossessamento quasi integrale dell'impresa, il giudice può decidere di conformare la misura in modo tale da non sostituire gli amministratori della società ma da affiancare l'organo della procedura al preesistente apparato di *governance*, in funzione di *tutor* nel percorso di risanamento aziendale, anche limitandone l'attività in relazione a specifici aspetti della gestione (ed esempio, ai rapporti esterni) e lasciando l'ordinario esercizio dell'impresa in capo agli amministratori.

Sul terreno della concreta sagomatura della misura, l'approccio della magistratura milanese si rivela apprezzabile. La scelta è sempre ricaduta su una conformazione dello strumento preventivo in chiave di affiancamento²², e non di sostituzione del *mana-*

20 Così Cantone, *Coccagna*, 2019, 295.

21 Basile, 2025, 127.

22 In T. Milano 23.03.2023 n. 6, p. 61, pubblicato in *Appendice*, *l'intervento dell'amministratore giudiziario viene tradotto in termini di temporaneo «"tutoraggio" del consiglio di amministrazione della società, volto ad assicurare la piena efficacia e l'implementazione delle eventuali modifiche al modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lvo. n. 231/2001 nello specifico settore di intervento della misura»*. In T. Milano 20/03/24 n. 32, p. 5, pubblicato in *Appendice*, i magistrati

gement aziendale, al limitato fine della rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'adozione della misura; ciò anche sulla base di un dichiarato «giudizio di bilanciamento tra le esigenze di bonifica della società sottoposta all'amministrazione giudiziaria e quelle di continuità dell'operatività aziendale»²³.

Entro la cornice dell'intervento decisa dal giudice sulla base del principio di proporzionalità²⁴, la casistica emersa rivela una notevole collaborazione fra impresa e organi della procedura. Sul punto, nei numerosi provvedimenti di applicazione della misura, i giudici milanesi hanno precisato che «l'attività andrà svolta possibilmente d'intesa con l'organo amministrativo della società»²⁵, nell'ottica di una costruzione condivisa di modelli virtuosi ed efficaci. Parallelamente, nei provvedimenti di revoca viene dato conto della «fattiva collaborazione» da parte delle imprese prevenute²⁶. Questo profilo contribuisce a dimostrare che l'ingerenza giudiziale si realizza «non "contro" ma il più possibile "con" le imprese coinvolte»²⁷.

Il principio di proporzionalità declinato nella dimensione temporale si traduce in un criterio di misura della durata dell'intervento. A questo proposito, l'art. 34 comma 2 prevede che l'amministrazione giudiziaria è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi, per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a seguito di una relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di

hanno precisato come «l'intervento dell'Autorità Giudiziaria debba inizialmente essere modulato in modo tale da consentire un controllo sugli organi gestori anche in sostituzione dei diritti spettanti al socio proprietario - per esempio per sostituire i componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale qualora tali attività si rendessero necessarie - ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli attuali organi di amministrazione societaria». È tuttavia possibile «ove persistenze, non collaborazione, mancata intesa tra organi gestori, proprietà e amministratore giudiziario risultassero irraggiungibili gli obiettivi di bonifica aziendale [...] un intervento ablativo più incisivo, escludendo in toto gli attuali organi di amministrazione societaria non (abbastanza) collaborativi e non propensi ad eliminare l'illegalità aziendale». Così Corso, 2021, 426 ss.

23 T. Milano 23.03.2023 n. 6, p. 61.

24 I giudici milanesi, nel conformare il contenuto della misura, hanno spesso fatto espresso riferimento al «principio di proporzionalità fra situazione concretamente accertata ed applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, principio che caratterizza tutto l'ordinamento positivo secondo quanto indicato dalla recente sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale del 27 febbraio 2019 numero 24», così T. Milano 20.03.24 n. 3, p. 4; ma anche al «principio di [...] adeguatezza della misura di prevenzione», T. Milano 28.05.2020 n. 9, p. 56.

25 T. Milano 28.05.2020 n. 9, p. 13. In dottrina, Miceli, 2024, 1 ss.

26 Fra gli altri, v. T. Milano 17.10.2024 n. 127, p. 5, pubblicato in Appendice; T. Milano 20.03.24 n. 32, p. 10; T. Milano 3.03.2021 n. 31, p. 3, pubblicato in Appendice.

27 Così Siracusano, 2021, 57.

aiuto all'impresa amministrata e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che ne avevano determinato l'applicazione.

Dal comma 6 della disposizione si ricava che la procedura può avere tre esiti distinti. Il Tribunale può disporre la revoca della misura qualora siano stati rimossi i presupposti fattuali e giuridici posti a fondamento della sua applicazione. Al contrario, può accadere che durante l'amministrazione giudiziaria sia accertata la provenienza illecita dei beni amministrati, cui consegue la revoca della misura e l'immediata disposizione della confisca (c.d. "per reimpiego"). Infine, il Tribunale può revocare anzitempo la misura. La revoca anticipata, disposta nella maggioranza dei casi milanesi²⁸, mostra l'approccio flessibile e graduato che caratterizza l'uso dell'amministrazione giudiziaria come misura finalizzata alla bonifica e non alla gestione sostitutiva dell'impresa; in questo senso, la revoca anticipata rappresenta un importante strumento attraverso cui dare concretezza al principio di proporzionalità.

Oltre ai criteri di adeguatezza e proporzionalità, occorre valorizzare un canone di coerenza funzionale. In questo senso, è da apprezzare il tentativo dei giudici milanesi di attuare una sorta di *self restraint*, in base al quale l'agevolazione rilevante è solo quella censurabile sul piano della colpa (generica), per cui le imprese sono rimproverabili per aver violato regole di prudenza e di buona amministrazione nell'organizzazione della propria attività economica²⁹. Laddove sia raggiunto lo stadio della consapevolezza piena della relazione di agevolazione, la fattispecie andrebbe invece ricondotta «nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici»³⁰. Questa impostazione sembra esprimere un parametro di necessaria corrispondenza fra mezzo e fine. Infatti, è proprio in un contesto caratterizzato da colpa che la misura *de qua* si presta a costituire lo strumento adatto per la bonifica, perché in grado di incidere sugli elementi (e le carenze) che hanno condotto a muovere il rimprovero.

4. Quando l'amministrazione giudiziaria viene disposta per l'agevolazione colposa del reato di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 603 bis-c.p., sembra potersi affermare che l'impianto assiologico sottostante all'intervento pubblico di controllo della legali-

28 Per esempio, v. T. Milano 25.02.2025 n. 36; T. Milano 3.03.2021 n. 31.

29 La condotta colposa rilevante può dunque consistere nella «violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità», così T. Milano 16.10.2019 n. 59, o «nell'inesistenza di idonei paradigmi di controllo» della supply chain», in questi termini T. Milano, 12/2024, 10/2024, 1/2024.

30 T. Milano 23.06.2016 n. 6, p. 4. Analogamente: T. Milano 28.05.2020 n. 9; T. Milano 16.10.2019 n. 59. In dottrina, v. Chiaraviglio, 2017, 135 ss.

tà si arricchisca e si specifichi, coinvolgendo la tutela del lavoro in senso sostanziale (artt. 35, 36 e 41 comma 2 Cost.). Alla luce di questo sostrato valoriale, si ritiene coerente che la misura consenta di produrre effetti sul versante delle condizioni di lavoro nella filiera produttiva, fungendo, dunque, (anche) da strumento di tutela sostanziale del lavoro (in termini salute e sicurezza, orario di lavoro, retribuzione, etc.).

In particolare, l'intervento permette di incidere sulla organizzazione interna e sui rapporti esterni dell'impresa sottoposta a misura. In questa prospettiva, le modalità attraverso le quali l'amministratore giudiziario può influire sulle condizioni di lavoro lungo la filiera sembrano dipendere dal perimetro della gestione che gli è affidata e dal tipo di relazione economica tra l'impresa destinataria della misura di prevenzione e l'impresa sfruttatrice (appalto, fornitura, intermediazione, rapporti di committenza articolati).

Da questo punto di vista, l'amministratore può intervenire sulla *governance* contrattuale e organizzativa dell'impresa in diversi modi, fra i quali: la mappatura dei rischi; la risoluzione o rinegoziazione dei contratti d'appalto; l'adozione di modelli organizzativi e di gestione adeguati ex art. 6 d.lgs. 231/2001³¹; l'introduzione di efficaci modelli di controllo della filiera; l'adozione di audit periodici; la ristrutturazione di specifiche fasi della catena produttiva al fine di eliminare prassi suscettibili di favorire condotte di sfruttamento. Una parte rilevante dell'attività dell'amministratore può essere volta a fare sì che l'impresa adotti regole adatte per le procedure di selezione dei fornitori, con speciale attenzione alla qualifica e alla reputazione di questi ultimi, nonché per la verifica del rispetto «delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza ed in materia di diritto sindacale, oltre agli adempimenti a favore dei lavoratori prescritti dalle principali fonti di contrattazione collettiva, prevedendo, in caso di eventuali violazioni, la risoluzione espressa del contratto stipulato»³².

La tutela del lavoro è realizzabile, dunque, come conseguenza di una adeguata organizzazione dell'impresa orientata a impedire condizioni lavorative illegali e non dignitose nella catena produttiva, anche facendo leva sui rapporti che l'impresa stessa intrattiene con le fornitrici/appaltatrici/intermediarie³³.

Dalla prassi milanese emerge una notevole ampiezza dell'intervento in questa direzione, e i provvedimenti di revoca restituiscono risultati incoraggianti. Ciò contribuisce a suggerire che la *compliance* realizzata con l'amministrazione giudiziaria non è solo formale e documentale ma effettiva ed efficace.

31 *Sui più recenti arresti giurisprudenziali in tema di valutazione di idoneità dei modelli ex art. 6 d.lgs. 231/2001, si rinvia a Mongillo, 2023, 704 ss.*

32 *Sul punto, Ruggeri, 2017, 337.*

33 *Merlo, 2022, 177 ss.*

Per collegarsi a quanto avvenuto nella prassi, nel caso Uber³⁴ la società ha adottato il modello 231 (che non era mai stato adottato prima) e ha stabilito un divieto di ricorso all'intermediazione per il reclutamento dei *riders*, prevedendo anche il divieto di *onboarding* di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La società di *food delivery* ha, inoltre provveduto alla revisione di tutti i contratti in essere con i ciclo-fattorini, con aumento delle retribuzioni, introduzione di coperture assicurative, regole in materia di salute e sicurezza, formazione.

Nella vicenda Bartolini, la società si è attivata sia sul piano dei rapporti coi fornitori sia sul piano della propria struttura organizzativa interna. Sul primo fronte, l'impresa di logistica ha provveduto alla revisione dei contratti in corso e alla sostituzione dei fornitori non conformi. La società ha adottato una nuova procedura di scelta e selezione dei fornitori, fondata sull'affidamento in appalto mediante procedure competitive, e ha previsto un sistema di monitoraggio, con la possibilità di svolgere controlli sul rispetto della normativa di settore e degli obblighi fiscali e previdenziali. Sul fronte organizzativo interno, Bartolini ha provveduto a una profonda revisione del modello 231 e al rafforzamento dei presidi di controllo interno. Soprattutto, l'impresa ha attuato una massiccia operazione di internalizzazione della forza lavoro mediante assunzioni dirette, cercando così anche di dare soluzione al problema degli "autisti ibridi" (cioè di lavoratori falsi autonomi, detti anche "finti padroncini").

5. L'intervento giudiziario, pur animato da finalità di bonifica e (ri)legalizzazione, espone l'impresa a un rischio non trascurabile di crisi reputazionale e di perdita di competitività sul mercato.

È frequente che i partner commerciali manifestino un venir meno della fiducia nei confronti dell'impresa attinta dalla misura, fino a giungere all'interruzione dei rapporti contrattuali³⁵.

Rispetto a tale rischio, la prassi mostra un atteggiamento proattivo dell'amministratore giudiziario, orientato ad assicurare la continuità dei rapporti economici, anche mediante interlocuzioni dirette con i partner commerciali e rassicurazioni circa l'affidabilità e la solidità dell'impresa nonostante l'intervento giudiziario³⁶. In questa prospettiva, l'amministratore non si atteggia come mero custode del complesso aziendale, ma come soggetto chiamato a promuovere un vero e proprio rilancio etico

34 *Sul quale, diffusamente: Merlo, 2020, 1 ss.; Galluccio, 2021, 105 ss.; Vitarelli, 2023, 83 ss.*

35 *L'attività dell'amministratore sui rapporti contrattuali è esercitata nei limiti dei poteri conferiti dal Tribunale ai sensi dell'art. 34 comma 3 d.lgs. 159/2011, che definisce le modalità e l'estensione dell'intervento (v. par. 3).*

36 *T. Milano 20.03.24 n. 32, pp 10 e 11.*

dell'impresa, funzionale a restituirle credibilità e a scongiurare fenomeni di emarginazione o penalizzazione nel mercato di riferimento³⁷.

Se efficacemente condotta, l'amministrazione giudiziaria può così trasformare la legalità da fattore di costo a fattore competitivo, valorizzando l'impresa bonificata come soggetto conforme agli standard in materia di diritti umani e del lavoro. Tale dinamica appare coerente con le logiche di *compliance* e di *due diligence* sociale che l'ordinamento unionale oggi impone alle imprese nella gestione delle catene di fornitura.

La rilevanza della dimensione reputazionale emerge con particolare evidenza se posta in relazione ai recenti provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di imprese operanti nel settore della moda (Dior³⁸ e Armani³⁹). In tali casi, la violazione degli obblighi di correttezza informativa e di trasparenza nelle comunicazioni commerciali relative al rispetto dei diritti dei lavoratori lungo la filiera è stata sanzionata come pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'art. 21 del codice del consumo. In questo contesto, l'amministrazione giudiziaria può assolvere anche a una funzione di certificazione pubblica della legalità dei processi produttivi, contrapponendo a strategie reputazionali meramente dichiarative un controllo effettivo e verificabile delle condizioni di lavoro lungo la filiera.

Da un altro punto di vista, può accadere che l'impresa, in ragione dell'intervento giudiziario, sia costretta a praticare prezzi più alti (anche dovuti a un costo del lavoro adeguato) o a sostenere costi maggiori (anche a causa delle nuove pratiche di *compliance*). Soprattutto in quei settori che si caratterizzano per una diffusa pratica di bassi standard del lavoro⁴⁰, è evidente che una simile modifica degli equilibri economici può essere causa di una grave perdita di competitività sul mercato⁴¹.

Anche su questo fronte, nella prassi si assiste all'impegno dell'amministratore giudiziario di assicurare «da un lato, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, dall'altro, la salvaguardia della competitività dell'impresa sul mercato»⁴². Osservando i risultati, si può notare che nessuna delle imprese riconducibili alla casistica in esame è andata incontro a fallimento e che l'andamento finanziario non è stato compromesso

37 T. Milano 20.03.24 n. 32, p. 12.

38 AGCM 13.05.2025 n. 31548.

39 AGCM 29.07.2025 n. 31638.

40 Ad esempio la logistica, come messo in luce in rapporti pubblicamente consultabili (Bruscaglioni, Cagioni, 2016, report coop. soc. CAT, FILT-CGIL Toscana) e in inchieste parlamentari (Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 21 aprile 2022) e giornalistiche (Rijtano, Torgalkar, 2024).

41 Questa preoccupazione emerge anche in T. Milano 20.03.24 n. 32, p. 30.

42 T. Milano 20.03.24 n. 32, p. 12.

dall'intervento (al contrario, le società hanno spesso visto un fatturato in crescita⁴³).⁴⁴

6. Benchè il funzionamento complessivo dell'istituto abbia dato prova di una sostanziale efficacia e del tendenziale rispetto dei criteri di equilibrio proposti, occorre segnalare tre casi, nell'esperienza milanese, che sembrano rivelare alcune frizioni applicative non prive di ricadute sul piano teorico e pratico. Si tratta infatti di vicende che, seppure in termini fra loro diversi, sembrano concretizzare il rischio di una espansione dell'intervento giudiziario.

6.1 Dalla lettura dei provvedimenti di applicazione sembra emergere che l'autorità giudiziaria abbia, in alcuni casi, disposto la misura pur riscontrando la presenza di elementi indicativi della consapevolezza, da parte dei vertici dell'impresa oggetto del procedimento di prevenzione, della commissione di fatti di sfruttamento da parte delle imprese appaltatrici o fornitrici. In questi casi, l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria sembra dipendere da una forzatura del fatto finalizzata a far rientrare la fattispecie concreta nella fattispecie astratta dell'agevolazione colposa⁴⁵. Nella vicenda Bartolini emergono numerosi elementi in grado di far ritenere sussistenti le condizioni per una incolpazione diretta, anche a titolo di concorso, dei vertici aziendali per il delitto di cui all'art. 603-bis c.p., e dell'ente ex art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/2001. Anche dalle pieghe della motivazione del provvedimento filtra in maniera piuttosto evidente come sia il requirente sia il giudicante non abbiano escluso che l'impresa appaltante fosse consapevole delle condizioni cui erano sottoposti i lavoratori, o che almeno nutrisse un dubbio a riguardo⁴⁶, e che l'inerzia fosse dovuta alla

43 Ad esempio, v. T. Milano 17.10.2024 n. 127, p. 23.

44 Al contrario, Di Corrado, 2021, 475, sottolinea come «nel 2012 su 1.708 aziende confiscate su tutto il territorio nazionale, circa il 90% di esse erano destinate al fallimento e, quindi, suscettibili di creare disoccupazione». Il dato è confermato anche dal Transcrime (Centro di ricerca che fa capo alla Cattolica di Milano e all'Università di Trento), che evidenzia come solo il 15% delle aziende si salva dal declino in seguito all'intervento dello Stato in senso ablatorio. Dallo studio effettuato, in particolare, è emerso che il 65-70% delle imprese era in liquidazione, il 15-20% era fallita, mentre ne restava attivo solo il 15-20%. Riporta questi risultati, con un attento commento, Romano, 2018, 372 ss.

45 Merlo, 2022, 183, si è espresso in termini di «interpretazione manipolativa dei fatti».

46 Cass. S.U. 18.09.2004 n. 38343, CED Cass. (in senso conforme, più di recente, Cass. 25/06/2021 n. 24857, CED Cass.), ha statuito che «lo stato di dubbio irrisolto [...] non risolve il problema del dolo eventuale: indica un indizio, ma è pur sempre necessario dimostrare che lo stato di incertezza sia accompagnato dalla [...] positiva adesione all'evento; dalla scelta di agire a costo di ledere l'interesse protetto dalla legge».

volontà di non interrompere un assetto economicamente vantaggioso⁴⁷. Addirittura, pare che l'appaltante esercitasse *de facto* prerogative datoriali nei confronti dei lavoratori sfruttati, con ciò rivelandosi non affatto esterno rispetto alle condotte di sfruttamento⁴⁸.

Per quanto riguarda il caso Uber, basti evidenziare che la misura di prevenzione è stata applicata a una società i cui vertici erano direttamente imputati come concorrenti nel reato (necessariamente doloso) che tale società era ritenuta aver (colposamente) agevolato⁴⁹.

In questi casi, potrebbe apparire difficile sostenere che l'impresa non abbia agito con dolo, quantomeno eventuale, anche in forma di *willful blindness*⁵⁰.

Posta la difficoltà di riconoscere la terzietà di una impresa rispetto alle attività criminali agevolate⁵¹, la soluzione adottata dalla magistratura milanese appare un tentativo di superare la difficoltà specifica di individuare, in un contesto fortemente caratterizzato da fenomeni di frammentazione del processo produttivo e di *outsourcing*, un centro di imputazione della responsabilità. È infatti indubbiamente più semplice ravvisare i sufficienti indizi della condotta agevolatrice legata a *deficit* organizzativi e di controllo rispetto alla condotta tipica (anche a titolo di concorso) e all'elemento soggettivo del reato di sfruttamento. Anche in ragione del fatto che, pure laddove si tentasse di superare in sede penale la difficile prova del dolo in favore di un accertamento in termini di colpa, a ciò osterebbe la non ammissibilità del concorso colposo nel reato doloso⁵². Tuttavia, questa operazione interpretativa — cioè la riconduzione di fatti potenzialmente dolosi nell'alveo dell'agevolazione colposa — non è priva di profili critici. Al di là delle evidenti frizioni teoriche con i presupposti normativamente fissati dal legislatore, si presentano anche conseguenze pratiche potenzialmente svantaggiose per l'ente. Non è detto, infatti, che l'applicazione della misura di prevenzione sia sempre e comunque la scelta migliore per l'impresa rispetto a un procedimento ex d.lgs. 231/2001, che si svolge nelle forme del processo penale e che richiede un diverso livel-

47 T. Milano 23.03.2023 n. 6, p. 5.

48 T. Milano 23.03.2023 n. 6, p. 40. Come sottolineato da Di Martino, 2019. V. anche Zuffada, 2022.

49 T. Milano 28.05.2020 n. 9, p. 36 e p. 56. Il coinvolgimento diretto di Uber nelle pratiche di sfruttamento emerge passim, ad esempio pp. 35, 40 e 47.

50 La nozione, che deriva dagli ordinamenti giuridici di common law, allude al coefficiente psicologico di chi deliberatamente ignora chiari e univoci "segnali di allarme" così da fondare un rimprovero doloso. V., per la dottrina anglosassone, Allen, 2015; per la dottrina italiana, Caputo, 2016, 2252 ss.

51 Bin, 2024, 485 ss.

52 Da ultimo, Cass. 7.03.2024 n. 22280, Italgiure.

lo di certezza probatoria. La prevenzione, proprio perché non rientra nel diritto penale *stricto sensu*, è assistita da minori garanzie, non vedendosi applicare (o, almeno, non direttamente) lo statuto costituzionale dell'illecito penale⁵³. Inoltre, dal punto di vista procedurale, il provvedimento che applica la misura di prevenzione, oltre a essere non impugnabile, viene emesso *inaudita altera parte* in assenza di contraddittorio⁵⁴.

6.2 Nel 2023 le indagini della Procura di Milano hanno portato all'applicazione della misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 a due società di vigilanza privata (Mondialpol⁵⁵ e Sicuritalia⁵⁶) per caporalato e sfruttamento del lavoro⁵⁷. L'applicazione della misura è stata fondata sulla corresponsione di retribuzioni, pur previste dal contratto collettivo Servizi fiduciari, ritenute sotto la soglia di povertà e contrarie all'art. 36 Cost. La misura è stata revocata pochi mesi dopo a seguito dell'aumento delle retribuzioni.

Più di recente, la Procura ha richiesto la misura del controllo giudiziario per la società cooperativa F.E.M.A., fornitrice di enti pubblici, musei, fondazioni. Il pubblico ministero ha ravvisato l'esistenza di condizioni di sfruttamento nella previsione di retribuzioni ritenute, anche in questo caso, «sotto la soglia di povertà»⁵⁸ seppur formalmente inquadrate nei livelli retributivi dei contratti collettivi nazionali Dipendenti da proprietari di fabbricati e Servizi fiduciari.

Ai fini del presente contributo, si ritiene utile evidenziare tre punti critici di queste

53 *Sulle minori garanzie riconosciute alle misure di prevenzione rispetto al procedimento penale, v. C. Cost. 22.12.1980 n. 177, C. Cost. 23.07.2010 n. 282, C. Cost. 24/2019, per tutte le note disponibili al sito www.cortecostituzionale.it; Corte EDU, De Tommaso c. Italia, 23 febbraio 2017; nonché Cass. S.U. 27.04.2020 n. 17617, che ribadiscono la natura non penale delle misure di prevenzione e la conseguente inapplicabilità piena dello statuto costituzionale dell'illecito penale. In dottrina, Consulich, 2023, 207 ss.*

54 *Sulla natura non impugnabile del decreto applicativo e sulla possibilità di adottare la misura anche inaudita altera parte, v. artt. 10, 27 e 34 d.lgs. 159/2011; Cass. 22.02.2017 n. 8914; Cass. 24.01.2020 n. 2687; Cass. 5.04.2022 n.13234, per tutte le note disponibili su Italggiure. In dottrina, di recente, Lupària, 2025, 1 ss.*

55 *Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, decreto di controllo giudiziario del 13.07.2023.*

56 *T. Milano 19.06.2023 n. 11465.*

57 *Il fatto che la misura applicata in questo caso sia il controllo giudiziario e non l'amministrazione giudiziaria non rende la vicenda priva di rilievo ai fini del presente contributo, potendo, al contrario, ampliare i confini di indagine sulla prassi applicativa del sistema della prevenzione alle vicende di sfruttamento del lavoro.*

58 *Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, decreto di controllo giudiziario del 27.12.2024, p. 1.*

vicende⁵⁹. In primo luogo, la misura viene applicata direttamente all'impresa alla quale è riconducibile la corresponsione delle retribuzioni ritenute sotto la soglia di povertà (*id est* l'elemento che, secondo la Procura, integra le condizioni di sfruttamento) e non a una impresa agevolatrice (come invece prevederebbe testualmente l'art. 34-bis d.l.gs. 159/2011). Sennonché, se l'impresa ha direttamente posto in essere le condotte di sfruttamento, le regole giuridiche fissate dal diritto positivo imporrebbero di pervenire a un livello di certezza processuale diverso (l'oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi degli artt. 27 Cost. e 530 c.p.p.) e di attivare il sistema penale (e quindi art. 603-bis c.p. e d.lgs. 231/2001).

Quanto al secondo profilo critico, in queste vicende viene adottata una interpretazione dell'indice di cui al num. 1 dell'art. 603-bis c.p. in base alla quale il parametro dell'art. 36 Cost. opera anche in presenza di contratti collettivi (non pirata) quale riferimento in ogni caso prevalente⁶⁰. Da questo punto di vista, il Giudice e la Procura hanno fatto proprio l'orientamento autorevolmente espresso nelle sentenze della Cassazione civile sezione lavoro dell'ottobre 2023⁶¹ e seguito anche dalla Cassazione penale in una sentenza dello scorso anno⁶².

Già sul fronte lavoristico la dottrina ha valutato cautamente la portata di questo filone giurisprudenziale⁶³. L'orientamento in discorso appare innovativo rispetto a quello tradizionalmente espresso dalla giurisprudenza del lavoro, la quale presume che la retribuzione individuata dall'autonomia collettiva sia proporzionata e anche sufficiente (il giudizio sulla sufficienza è solitamente assorbito da quello sulla proporzionalità).

Occorre evidenziare che la Cassazione esorta «il giudice che si discosti da quanto previsto dai contratti collettivi a usare la massima prudenza e adeguata motivazione giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche

59 *Sulla vicenda dei museali, in particolare per quanto riguarda il particolare contesto degli appalti pubblici*, v. Razzolini, 2025, 1 ss.

60 *Una tesi alternativa, per vero molto diffusa in dottrina, ammette, invece, l'operatività della seconda parte della previsione di cui al n. 1 dell'art. 603-bis c.p. solamente in assenza di contratti collettivi (o in assenza di contratti collettivi genuini). Per una autorevole ed esaustiva interpretazione della disposizione*, D'Onghia, Laforgia, S., 2021, 233 ss.

61 *Cass. 2.10.2023 n. 27771, Cass. 2.10.2023 n. 27713, Cass. 2.10.2023 n. 27769, Cass. 10.10.2023 n. 28310, Cass. 10.10.2023 n. 28321, Cass. 10.10.2023 n. 28323. In argomento*, v. Pallini, 2024, 165 ss.; Romei, 2024, 151 ss.; Ichino, 2024, 1 ss.

62 *Cass. 22.01.2024 n. 2573, ricalca – senza, invero, mai formulare un chiaro richiamo – proprio l'orientamento espresso dalla giurisprudenza del lavoro. Per un commento alla pronuncia*, v. Lucia, 2024, 326 ss.

63 *Lassandari*, 2023, 531 ss.

sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali»⁶⁴. Nelle medesime pronunce, la Corte invita il giudice che ritenga non conforme la retribuzione individuata dal contratto di categoria a utilizzare, a fini parametrici, la retribuzione stabilita da altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe, chiarendo che il giudice può fare riferimento a indicatori economici e statistici (tra i quali l'indice Istat di povertà assoluta).

Anche alla luce della complessità delle motivazioni formulate dalla Cassazione civile, nonché delle articolate riflessioni emerse nella dottrina giuslavoristica sul tema, non convince l'automatica trasposizione – da molti ritenuta acritica⁶⁵ – del *dictum* della Corte nel settore penale (e della prevenzione). Ciò anche in quanto, in questa sede, il sindacato sulla adeguatezza del salario, da un lato, non sembra soddisfare i requisiti di tassatività e determinatezza richiesti dagli artt. 25 comma 2 Cost. e 1 c.p., dall'altro lato, può porre problemi in termini di legittimo affidamento del datore di lavoro.

Più in generale, in assenza della previsione di un salario minimo legale, iniziative giudiziarie di questo tipo appaiono come un intervento di supplenza animato dalla convinzione che con «il diritto penale si possa trovare il rimedio giuridico ad ogni ingiustizia e a ogni male»⁶⁶. In mancanza di un tale parametro, il terreno del minimo retributivo fissato da un contratto collettivo legittimo, mentre chiama in causa il soggetto sindacale, non sembra invece che possa essere considerato un elemento surrettizio per l'attivazione del giudizio penale o della prevenzione.

Il terzo punto critico che si intende evidenziare attiene all'appiattimento degli elementi costitutivi del reato sull'indice di cui al num. 1 dell'art. 603-bis c.p. Oltre alla sottoposizione a condizioni di sfruttamento, l'altro elemento costitutivo del reato consiste nell'approfittamento dello stato di bisogno della persona offesa⁶⁷. Sennonché, nelle vicende nominate non sembra che sia stato svolto un doveroso accertamento rispetto a questo elemento del fatto tipico, che viene ridotto a una percezione soggettiva degli interessati e reso oggetto di una presunzione derivante dalla situazione di povertà lavorativa⁶⁸. Tuttavia, il rischio è che si dia luogo a una dilatazione della portata della

64 Cass. 2.10.2023 n. 27711, punto 22 in Motivazione, CED Cass.

65 Così Ferraresi, 2024, 114.

66 Sgubbi, 2019.

67 In questo senso, ex multis, Villani, 2022, 1, il quale evidenzia che «il legislatore ha scelto di punire non lo sfruttamento in sé, ma solo l'approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore».

68 Decreto di controllo giudiziario in via d'urgenza del 27.12.2024, pp. 10-17 (i lavoratori sono escussi a sommarie informazioni) e passim sulla situazione di povertà reddituale come parametro impiegato dalla Procura per l'applicazione della misura.

disposizione incriminatrice e a una indebita sovrapposizione rispetto alla (diversa e non coincidente) ipotesi del “lavoro povero”⁶⁹, con violazione della oggettività giuridica del reato individuabile nello *status libertatis* del lavoratore⁷⁰.

6.3 La vicenda Esselunga rappresenta un caso di non-applicazione (temporanea) dell'amministrazione giudiziaria, motivata dalla collaborazione attiva dell'impresa⁷¹. Con una decisione che rappresenta un *unicum* nel panorama di riferimento, i giudici milanesi hanno scelto un approccio cooperativo, differendo la decisione e instaurando un contraddittorio partecipato, accompagnato dal monitoraggio dei progressi di rilegalizzazione dell'impresa.

Già il pubblico ministero, dopo aver avanzato la richiesta di misura, aveva provveduto a depositare una nota con cui chiedeva al Tribunale di instaurare un contraddittorio anticipato con l'impresa, che nel frattempo aveva reso noti all'autorità giudiziaria una serie di elementi in grado di attestare la fattiva collaborazione (in particolare, l'adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 nonché la redazione di un cronoprogramma immediatamente operativo).

Con un provvedimento di carattere interlocutorio il Tribunale «in via eccezionale» ha deciso di rinviare la decisione *sine die*, «stante anche l'assenza di ogni tipo di termine per provvedere», facendo leva su un'interpretazione estensiva dell'art. 92 del d.lgs. 159/2011 che disciplina il contraddittorio anticipato con l'impresa destinataria di proposta di emissione di interdittiva prefettizia (la norma consente all'impresa di chiedere l'audizione e di addurre memorie e documenti al fine di evitare del tutto la misura oppure di ottenere un vincolo più mite).

Il provvedimento afferma che, laddove l'azienda abbia già avviato un programma di risanamento, l'applicazione della misura ex art. 34 non farebbe che rallentare le iniziative già assunte e «svolgerebbe nei confronti della società oggetto di richiesta soltanto un'efficacia afflittiva-sanzionatoria, non già, almeno fino all'esito delle verifiche delle azioni di (ri)legalizzazione poste in essere, quella funzione preventiva» propria degli istituti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario che «partono da una valutazione di censura nell'organizzazione societaria e che trovano nell'intervento del Tribunale della prevenzione un necessario momento di riqualificazione orientata alla prevenzione di eventi criminosi accertati al momento dell'adozione della misura me-

69 Sul tema v., Curi, 2024, 87 ss. .

70 Sul bene giuridico assunto a oggetto di tutela dall'art. 603-bis c.p., ex multis, Cass. 16/01/2018 n. 7891.

71 T. Milano 25.07.2023 n. 54, con nota di Merlo, 2022, 1 ss.

desima»⁷².

In questo caso, il procedimento giurisdizionale subisce una singolare declinazione “negoziale” e una inflessione verso l’informalità. Il programma di risanamento viene infatti predisposto in via autonoma dall’impresa, la quale si impegna volontariamente ad attuarlo, e viene sottoposto al vaglio del giudice.

Rispetto a questo schema operativo si ravvisano numerosi punti critici. Innanzitutto, la base legale impiegata per giustificare il contraddittorio partecipato in sede di amministrazione giudiziaria appare debole, in quanto l’art. 92 d.lgs. 159/2011 disciplina un procedimento amministrativo (interdittiva prefettizia) e non già il procedimento giurisdizionale di applicazione delle misure di prevenzione di cui agli artt. 5-11 d.lgs. 159/2011; il ricorso a tale norma, pertanto, rischia di determinare un’incertezza sul piano della legalità procedurale.

Si presenta, poi, un rischio di “privatizzazione” del controllo pubblico. In questo senso, il rinvio dell’applicazione della misura in presenza di un piano aziendale di legalizzazione può tradursi in un trasferimento di fatto della funzione pubblica preventiva allo spazio della *compliance* privata, così che la negoziazione rischia di scivolare in un mero *self-cleaning* senza i contrappesi stabiliti dall’art. 34 d.lgs. 159/2011.

A ciò si aggiunge il pericolo di creare disuguaglianze e di incentivare fenomeni di *moral hazard*. Un modello cooperativo pre-misura premia gli operatori grandi e strutturati (che possono rendere tempestivamente operativi modelli 231 robusti, audit, consulenze) ma rischia di penalizzare gli operatori piccoli, generando una asimmetria di accesso alla negoziazione che può erodere eguaglianza ed effettività del controllo nonché indebolire l’effetto deterrente della misura. Questa impostazione può infatti dare luogo a una gestione strategica del rischio da parte dell’impresa, posta nella situazione di scegliere di non investire *ex ante* in modelli organizzativi adeguati, confidando sul fatto che solo a seguito dell’eventuale intervento giudiziario potrà attivare rapidamente strumenti di *compliance* ed evitare così l’applicazione della misura di prevenzione. Infine, possono presentarsi significative criticità in termini di qualità e tenuta delle misure adottate dall’impresa, in quanto queste ultime rischiano di derivare da una risposta repentina tesa a evitare l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria. In un lasso di tempo così breve, è facile che la scelta di riprogettare l’impresa in una logica opportunistica si traduca in misure palliative⁷³ o cosmetiche⁷⁴, non strutturate per

72 T. Milano 25.07.2023 n. 54, p. 2.

73 Miceli, 2024, 112, pur favorevole a questo modo di procedere, si mostra consapevole del rischio paventato, precisando che la necessità di provvedere tempestivamente non può in nessun caso giustificare la presentazione di un modello standardizzato, essendo al contrario sempre necessario un modello «tailor made».

74 Sui rischi della *compliance* cosmetica v., Centonze, 2009, 219 ss.; Ayres, Braithwaite, 1992.

agire in profondità e difficilmente destinate a durare nel tempo.

7. L'amministrazione giudiziaria è uno strumento che ben si adatta a far fronte a fenomeni di illegalità che si realizzano nel contesto della moderna catena produttiva, consentendo di rimuovere alcune condizioni patologiche che creano l'*humus* favorevole alla realizzazione di gravi lesioni dei diritti fondamentali dei lavoratori⁷⁵. Si tratta, infatti, di situazioni che suggeriscono bisogni di intervento difficilmente traducibili mediante la grammatica del sistema penale classico.

Come si è cercato di argomentare, la misura, così come disegnata dal legislatore e interpretata dalla giurisprudenza, appare in grado di realizzare un equilibrio soddisfacente fra libertà di impresa e controllo pubblico di legalità, in ossequio al dettato costituzionale quale parametro fondamentale di riferimento⁷⁶. La discrezionalità giudiziale si rivela, sul punto, centrale: essa consente un giudizio dinamico di proporzionalità e adeguatezza in base al quale il giudice calibra estensione e durata dell'intervento in funzione del bisogno di prevenzione e della concreta capacità di risanamento della realtà aziendale.

Si è messo in luce che, nella sua declinazione lavoristica, l'amministrazione giudiziaria si rivela un modo efficace per bonificare l'attività economica e ristabilire condizioni di lavoro legittime e dignitose. In questo senso, lo strumento non solo è in grado di produrre tangibili effetti positivi rispetto alla singola vicenda giudiziaria (come emerge dai provvedimenti di revoca), ma è anche potenzialmente capace di innescare un volano virtuoso riguardo a una dimensione più ampia, quantomeno della filiera produttiva di riferimento. A un livello ancora più ampio, la buona riuscita dell'amministrazione ha favorito l'approvazione di appositi protocolli di legalità in settori a rischio⁷⁷.

⁷⁵ *L'idoneità dell'amministrazione giudiziaria in questo senso è ben evidenziata da T. Santa Maria Capua Vetere 15.02.2021 n. 1, secondo cui «l'intervento normativo [...] nasce dalla necessità di adattare alle mutate realtà socio-economiche gli strumenti già esistenti di contrasto alla criminalità organizzata, adeguandoli alle diverse forme di intervento dei fenomeni criminogeni nel mondo economico e dell'impresa, ma tenendo, al contempo, nella giusta e dovuta considerazione le esigenze di salvaguardia della proprietà privata e della libertà di iniziativa economica, entrambi valori di rango costituzionale, con una particolare attenzione [...] alle inevitabili conseguenze sul piano sociale di una strategia di contrasto impossibilitata, in mancanza di strumenti idonei, a mediare tra i vari interessi in gioco, determinando molti di essi pesanti ricadute sui livelli occupazionali».*

⁷⁶ *Si tratta di una opinione non da tutti condivisa. Su tutti, autorevolmente, in senso contrario, Flick, 2025; Flick, Pujja, 2025, 1428 ss. V. anche Bin, 2025, 419 ss.*

⁷⁷ *Protocollo di legalità contro il caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery, firmato 24 marzo 2021 da Assodelivery, CGIL, CISL, UIL e altri, con il*

La prassi rivela, tuttavia, alcune criticità (messe in luce nella parte finale del contributo). A parere di chi scrive, si tratta di frizioni applicative che dimostrano come, al di là degli equilibri teorici e dei buoni risultati ottenuti sul piano pratico, sia centrale un complessivo atteggiamento della magistratura nell'applicazione della misura, opportunamente rispettoso del dato positivo e del sistema complessivamente disegnato dal legislatore⁷⁸.

Un nodo irrisolto riguarda la fase successiva alla conclusione dell'amministrazione giudiziaria. L'assetto normativo vigente non prevede meccanismi di monitoraggio dell'impresa già sottoposta alla misura che consentano di verificare la reale stabilità del percorso di risanamento intrapreso durante la gestione giudiziaria. Il rischio è che l'impresa, dopo una fase di apparente buona condotta, ricada nuovamente in dinamiche patologiche, tornando a essere permeabile a condotte illecite o opache⁷⁹. Per scongiurare questa evenienza, si potrebbe ipotizzare l'introduzione di una forma di monitoraggio per un periodo limitato, fondato su controlli periodici, programmati e mirati. Una soluzione di questo tipo non dovrebbe però trasformarsi in una "coda lunga" dell'amministrazione giudiziaria. La misura, per coerenza sistemica e per rispetto della dimensione temporale che ne costituisce garanzia di compatibilità con la libertà d'impresa, non può estendersi indefinitamente né congelare l'attività economica in uno stato di vigilanza permanente (o eccessivamente lunga, che sarebbe di fatto la stessa cosa): l'impresa, una volta recuperata alla legalità, deve poter tornare ad agire in piena autonomia, senza che la funzione di controllo ecceda i limiti propri dell'intervento pubblico di legalità.

patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Protocollo di intesa per la legalità dei contratti di appalto nel settore della logistica, sottoscritto il 28 luglio 2024 presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, fra Prefettura di Milano, Regione Lombardia, Osservatorio sulla cooperazione presso l'Ispettorato di Area Metropolitana di Milano, Associazioni datoriali maggiormente rappresentative nei settori della logistica, trasporti e distribuzione, Organizzazioni sindacali, Politecnico di Milano; Protocollo d'intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda, sottoscritto il 26 maggio 2025 presso la medesima sede istituzionale da Prefettura di Milano, Regione Lombardia, Tribunale di Milano, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Comando provinciale dei Carabinieri di Milano, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Milano Monza Brianza Lodi, Associazioni rappresentative del settore della moda, Organizzazioni sindacali.

78 *Mettono in guardia dai rischi di una giurisprudenza creativa, fra gli altri: Flick, Pujja, 2025, 1428; Manes, 2025, 1249 ss.*

79 *Fenomeni di recidiva organizzativa si rinvergono nella letteratura sul corporate crime, fra cui Clinard, Yeager, 1980.*

Riferimenti bibliografici

Allen M.J. (2015). *Textbook on criminal law*, 13th ed. Oxford: Oxford University Press.

Aprati R. (2017), Il danno da collasso delle aziende, Sequestri e mancate confische: una sequenza infranta. In: G. Spangher, a cura di, *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale*. Torino: Giappichelli.

Aprile E. (2015), Gli effetti dell'intervento penale sull'economia delle imprese. Nuovi equilibri tra repressione dei reati e continuità delle attività produttive?. *Dir. pen. cont.*, 3, p. 20 ss.

Ayres I, Braithwaite J. (1992), *Responsive Regulation. Transcending the deregulation debate*. Oxford: Oxford University Press.

Balato F. (2019). La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali: il controllo giudiziario delle aziende e delle attività economiche di cui all'art. 34-bis codice antimafia. *Dir. pen. cont.*, 3, p. 61 ss.

Baldassare A. (1971), Iniziativa economica privata (voce). *Enc. Dir.*, XXI, Milano: Giuffrè, p. 582 ss.

Basile E. (2025). *Criminalità per l'impresa. Paradigmi punitivi e "terapeutici"*. Napoli: Jovene.

Basile F. (2020). *Manuale delle misure di prevenzione, profili sostanziali*. Torino: Giappichelli.

Bene T. (2018). Dallo spossessamento gestorio agli obiettivi di stabilità macroeconomica. *Arch. pen.*, 1, p. 383 ss.

Bin L. (2024). L'azienda che sfrutta a sua insaputa: il paradosso dell'amministrazione giudiziaria. *Riv. it. dir. lav.*, 3, p. 485 ss.

Bin L. (2025). Luci e ombre dell'Amministrazione giudiziaria come misura di contrasto al caporalato nelle catene di appalti. *Rivista della Guardia di Finanza*, 2, p. 419 ss.

Bontempelli M. (2018). L'accertamento penale alla prova della nuova prevenzione antimafia. *Dir. pen. cont.*, 2, p. 1 ss.

Brizzi F., Lapecci G., Giura G. (2019). Amministrazione giudiziaria ex art. 34 e controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159/2011. In: Aa.Vv., a cura di, *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano: Wolters Kluwer, p. 1772 ss.

Bruscaglioni L., Cagioni A. (2016). *Logistica e sfruttamento lavorativo. Un'indagine nel territorio fiorentino*, coop. soc. CAT, FILT-CGIL Toscana.

Cantone R., Coccagna B. (2019), L'impresa raggiunta da interdittiva antimafia tra commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario. In: Amarelli G., Sticchi Damiani S., a cura di, *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto alla infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*. Torino: Giappichelli, p. 283 ss.

Caputo M. (2016). La mossa dello struzzo: i segnali di allarme tra willful blindness e dolo come volontà. *Giur. it.*, p. 2252 ss.

Centonze F. (2009). La co-regolamentazione della criminalità d'impresa nel d.lgs. n. 231/2001. Il problema dell'importazione dei "compliance programs" nell'ordinamento italiano. *Analisi giuridica dell'economia*, 2, p. 219 ss.

Chiaraviglio G. (2017). La misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche; due recenti pronunce del Tribunale di Milano. *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1, p. 135 ss.

Clinard M.B., Yeager P.C. (1980), *Corporate Crime*, New York: Free Press.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, 21 aprile 2022.

Consulich F. (2023), La responsabilità senza reato della persona giuridica. Riflessioni penalistiche sulla prevenzione patrimoniale applicata all'ente. *Resp. amm. soc. enti - Riv.* 231, 1, p. 207 ss.

Corso S.M. (2021). I riders e il c.d. Caporalato (a margine della vicenda Uber Italia). *Variaz. temi dir. lav.*, 2, p. 426 ss

D'Onghia, M., Laforgia, S. (2021). Lo sfruttamento del lavoro nell'interpretazione giurisprudenziale: una lettura giuslavoristica. *Lavoro e diritto*, 2, p. 233 ss.

Del Vecchio F. (2020), Il controllo giudiziario dell'azienda e l'amministrazione dei beni sequestrati. In: Corso S.M., De Santis G., Delvecchio F., a cura di, *Studi sul caporalato*.

Torino: Giappichelli;

Di Corrado G. (2021). La tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. *Dir. rel. ind.*, 2, p. 475 ss.

Di Lello Finuoli M. (2023). La compliance riparativa: un “giunto cardanico” tra responsabilità da reato e misure di prevenzione. *Arch. pen.*, 2, p. 6 ss.

Di Martino A. (2019). *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*. Bologna: Il Mulino.

Ferraresi M. (2024). Salario insufficiente e sfruttamento del lavoro nella recente giurisprudenza civile e penale. in: Ferraresi M., Seminara S., a cura di, *Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione. Un'indagine di diritto penale, processuale e del lavoro*, Adapt University Press, p. 103 ss.

Flick G.M (2025). *Il giudice e l'impresa. Economia e Diritto: un rapporto difficile*, Milano: Il Sole 24 Ore.

Flick G.M., Pujia D. F. (2025). Contrasto al “fenomeno” dello sfruttamento del lavoro e principio di legalità: binomio impossibile?. *Cass. pen.*, 5, p. 1428 ss.

Galgano F. (1982), Art. 41. In: Branca G., a cura di, *Commentario della Costituzione*. Bologna: Zanichelli.

Galluccio A. (2021). Misure di prevenzione e “caporalato digitale”: una prima lettura del caso Uber Eats. *Dir. lav. rel. ind.*, 169, 1, p. 105 ss.

Giannini M.S. (1977). *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna: Il Mulino.

Grifo M. (2021). Una lettura costituzionalmente orientata del controllo giudiziario, unico rimedio alle interdittive, ergastolo delle imprese, testo disponibile al sito www.giurisprudenzapenale.it, p.14.

Ichino P. (2024). L'Italia alla ricerca di una nuova “autorità salariale”. *Lavoro Diritti Europa*, 4, p. 1 ss.

Lassandari A. (2023). La Suprema Corte e il contratto collettivo: alla ricerca dell'equa retribuzione. *Riv. giur. lav.*, 4, I, p. 531 ss.

Luciani M. (1981). *L'iniziativa economica privata nella giurisprudenza costituzionale*, Roma.

Lupària L. (2025). L'ardire dello struzzo e les amoureux della giustizia terapeutica. In risposta a Costantino Visconti. *Sit. pen.*, p. 1 ss.

Manes V. (2025). I nuovi paradigmi operativi della c.d. "prevenzione terapeutica": dalla profilassi aziendale al governo indiretto del mercato, *Dir. pen. proc.*, 11, p. 1249 ss.

Maugeri A.M. (2018). La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, *Arch. pen.*, 1, p. 325 ss.

Merlo A. (2020), Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il "caporalato digitale". *Sit. pen.*, p. 1 ss.

Merlo A. (2022), Contrastare lo sfruttamento del lavoro attraverso gli strumenti della prevenzione patrimoniale: Adelante con juicio. *Dir. pen. cont.*, 1, p. 177 ss.

Merlo A. (2023). Alla ricerca della vita italiana ai non prosecution agreement. Il caso Esselunga., *Sist. pen.*, p. 1 ss.

Miceli S. (2024). Giustizia negoziata tra caporalato e misure di prevenzione: nuove sfide per la compliance rimediabile. *Resp. amm. soc. enti. - Rivista* 231, 1, p. 110 ss.

Minervini G. (1958). Contro la "funzionalizzazione" dell'impresa privata. *Rivista di Diritto civile*, I, p. 618 ss.

Mongillo V. (2023). La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità "da reato" dell'ente collettivo. *Cass. pen.*, 3, p. 704 ss.

Mongillo V., Parisi N. (2019). L'intervento del giudice penale e dell'autorità amministrativa nella gestione societaria, tra impresa lecita, "socialmente pericolosa" e mafiosa: alla ricerca di un disegno. *Rassegna Economica*, 1, p. 178 ss.

Mortati C. (1969). *Istituzioni di diritto pubblico* (8ª ed.) Padova: Cedam.

Pallini M. (2024). Alla ricerca dell'autorità salariale nell'ordinamento italiano. *Dir. lav. rel. ind.*, 2, p. 165 ss.

Quattrocchi A. (2020). Le nuove manifestazioni della prevenzione patrimoniale: amministrazione giudiziaria e contrasto al “caporalato” nel caso Uber. *Giur. pen. trim.*, 2, p. 157 ss.

Razzolini O. (2025). Appalti pubblici e sfruttamento del lavoro: spunti a partire dalle inchieste della Procura milanese. *WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT* – 499/2025.

Rijtano R., Torgalkar V. (2024). Minacciati in India, sfruttati in Italia, testo disponibile al sito www.lavialibera.it.

Roia F. (2018), relazione al convegno “La nuova prevenzione antimafia: amministrazione e controllo giudiziario ex artt. 34 e 34-bis codice antimafia”, Università degli studi di Milano, 5 luglio 2018, testo disponibile al sito www.advisora.it.

Romano M. (2018). La l. 17 ottobre 2017, n. 161 e l’amministrazione giudiziaria dei patrimoni sottratti al crimine: una risposta, non sempre adeguata, alla richiesta di intervento legislativo. *Proc. pen. giust.*, 2, p. 372 ss.

Romei R. (2024). I nodi irrisolti dell’art. 36 della Costituzione. *Dir. lav. rel. ind.*, 2, p. 151 ss.

Ruggeri F. (2017). L’aggiornamento del modello 231 al nuovo delitto di caporalato. *Resp. amm. soc. enti - Rivista 231*, 2, p. 336 ss.

Sgubbi F. (2019). *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*. Bologna: Il Mulino.

Siracusano F. (2021). L’impresa a “partecipazione mafiosa” tra repressione e prevenzione. *Arch. pen.*, 3, p. 45 ss.

Villani L. (2022). Approfittamento dello stato di bisogno e condizioni di sfruttamento nel reato di caporalato. Nota a Cass. 7861/2022. *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell’ambiente*, 2, p. 1 ss.

Visconti C. (2012). Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese infiltrate: l’esempio milanese. *Dir. pen. cont.*, p. 1 ss.

Visconti C. (2014). Strategie di contrasto all’inquinamento criminale dell’economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese. *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2, p. 719 ss.

Vitarelli F. (2023). Lo sfruttamento del lavoro dei “riders” tra prevenzione e repressione. *Le Società*, 1, p. 83 ss.

Zuffada E. (2022). *Homo œconomicus periculosus. Le misure di prevenzione come strumento di contrasto della criminalità economica*, Milano: Giuffrè.